

Deliberazione n. 28/2010/PAR



REPUBBLICA ITALIANA

la

Corte dei conti

in

Sezione regionale del controllo

per l'Emilia - Romagna

composta dai Magistrati

dr. Mario Donno	Presidente
dr.ssa Rosa Fruguglietti Lomastro	Consigliere
dr. Massimo Romano	Consigliere
dr. Sergio Basile	Consigliere
dr.ssa Maria Teresa D'Urso	Primo Referendario

visto l'art. 100, comma 2, della Costituzione;

visto il T.U. delle leggi sull'ordinamento della Corte dei conti,
approvato con R.D. 12 luglio 1934, n. 1214 e le successive
modificazioni ed integrazioni;

vista la legge 14 gennaio 1994 n. 20, il decreto-legge 23 ottobre
1996, n. 543, convertito nella legge 20 dicembre 1996, n. 639 e l'art.
27 della legge 24 novembre 2000, n. 340;

visto il Regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, deliberato dalle Sezioni Riunite in data 16 giugno 2000 e successive modifiche;

vista la legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;

vista la legge 5 giugno 2003, n. 131, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001 n. 3;

vista la legge della Regione Emilia-Romagna n. 13 del 9 ottobre 2009, istitutiva del Consiglio delle Autonomie, insediatosi il 17 dicembre 2009;

vista la richiesta di parere avanzata dal sindaco del comune di Cavezzo (MO);

vista la deliberazione della Sezione delle Autonomie del 4 giugno 2009 n. 9/ SEZAUT/2009/Inpr;

vista l'ordinanza presidenziale n. 13 del 3 febbraio 2010, con la quale la questione è stata deferita all'esame collegiale della Sezione;

udito nella Camera di consiglio il magistrato relatore, primo referendario Maria Teresa D'Urso;

ritenuto in

FATTO

Il Sindaco del comune di Cavezzo ha inoltrato a questa Sezione, ai sensi dell'articolo 7, comma 8, della legge 5 giugno 2003 n. 131, richiesta di parere riguardante una questione di ambito locale.

L'ente richiede, in relazione al disposto dell'articolo 202 TUEL, se sia possibile accollarsi un mutuo gravante su un immobile oggetto di

proposta di donazione al comune.

In particolare, la fattispecie sorge da una proposta di donazione al comune di Cavezzo (MO), che, negli anni '60 alienò alla " Società Cooperativa fra artigiani e mobiliari cavezzesi" un terreno per la realizzazione di un fabbricato espositivo dell'artigianato locale, erogando, contestualmente un contributo pari all' importo del prezzo di alienazione, per incentivare l'economia artigianale e industriale del territorio .

Nel 2008 l'ex cooperativa (ora Consorzio) ha cessato l'attività, deliberando di procedere alla donazione dell'immobile al comune, che, essendo collocato nel centro di Cavezzo, mantiene un significativo valore immobiliare, pur essendo attualmente gravato da una residua quota di mutuo fondiario.

ritenuto in

DIRITTO

L'art. 7, comma 8, della legge n. 131/2003 attribuisce alle Regioni e, tramite il Consiglio delle Autonomie locali, se istituito, anche ai Comuni, Province e Città metropolitane la facoltà di richiedere alla Corte dei conti pareri in materia di contabilità pubblica.

La Sezione delle Autonomie, con documento approvato nell'adunanza del 27 aprile 2004, ha fissato principi e modalità di esercizio dell'attività consultiva, al fine di garantire l'uniformità di indirizzo in materia ed evitare il rischio di una disorganica proliferazione di richieste di pareri e, soprattutto, di soluzioni contrastanti con successive pronunce specifiche delle Sezioni giurisdizionali o di

controllo o con indirizzi di coordinamento.

Con riguardo al piano oggettivo, gli indirizzi e criteri generali per l'esercizio dell'attività consultiva approvati dalla Sezione delle Autonomie della Corte dei Conti nella già richiamata adunanza del 27 aprile 2004 hanno ritenuto ammissibili le richieste di pareri relative ad atti generali, atti o schemi di atti di normazione primaria o secondaria ovvero inerenti all'interpretazione di norme vigenti, o soluzioni tecniche rivolte ad assicurare la necessaria armonizzazione nella compilazione dei bilanci e dei rendiconti, ovvero riguardanti la preventiva valutazione di formulari e scritture contabili che gli enti intendano adottare.

La Sezione delle Autonomie, con deliberazione n. 5/2006 del 26 maggio 2005, ha inteso ulteriormente precisare i limiti oggettivi della funzione consultiva, chiarendo che essa deve ritenersi circoscritta *“alla normativa e ai relativi atti applicativi che disciplinano, in generale, l'attività finanziaria che precede o che segue i distinti interventi di settore, ricomprendendo in particolare la disciplina dei bilanci e i relativi equilibri, l'acquisizione delle entrate, l'organizzazione finanziaria-contabile, la disciplina del patrimonio, la gestione delle spese, l'indebitamento, la rendicontazione e i relativi controlli.*

Se è vero, infatti, che ad ogni provvedimento amministrativo può seguire una fase contabile, attinente all'amministrazione di entrate e spese ed alle connesse scritture di bilancio, è anche vero che la disciplina contabile si riferisce solo a tale fase 'discendente' distinta da quella sostanziale, antecedente, del procedimento amministrativo, non disciplinata da normative di carattere contabilistico”.

La stessa delibera n.5/2006 della Sezione delle Autonomie, pronunciandosi espressamente in materia di ammissibilità relativamente alle richieste di pareri legate alla rimborsabilità delle spese legali sostenute da amministratori e dipendenti pubblici, ha rilevato l'estraneità delle stesse alla materia della contabilità pubblica nella nozione come sopra delineata, in quanto relative alla fase sostanziale del procedimento, non disciplinata da norme di carattere contabilistico.

Alla luce delle suesposte considerazioni, la richiesta di parere in esame risulta, pertanto, essere ammissibile sotto il profilo soggettivo ed oggettivo.

Nel merito si precisa che l'articolo 202 TUEL chiarisce che l'indebitamento *"..è ammesso esclusivamente ...per la realizzazione degli investimenti"*.

Inoltre, ai sensi dell'articolo 3, commi 16-19, della legge 350/2003 (legge finanziaria 2004) costituisce indebitamento l'assunzione di mutui.

Ciò premesso, si osserva che la fattispecie concreta sottoposta all'esame del collegio rientra nella previsione dell'articolo 793 del codice civile, che disciplina l'ipotesi della donazione modale, con cui il donante, contestualmente alla liberalità, impone un peso a carico del donatario, così creando, a carico del donatario, un'obbligazione.

Nel caso dell'Ente, beneficiario del modus sarà lo stesso donante, che, a mezzo dell'accollo di mutuo, viene ad essere liberato dell'obbligo di adempiere.

Il 2° comma dell'articolo 793 c.c. chiarisce che il donatario è tenuto all'adempimento dell'onere entro i limiti del valore della cosa donata.

Venendo al caso concreto in esame, la Sezione ritiene che non incida la modalità di assunzione del mutuo (stipula di nuovo contratto o accollo di un mutuo già esistente), purché vengano rispettate le norme di cui agli articoli 202 e ss. TUEL in materia di ricorso all'indebitamento.

Inoltre, al fine di poter operare un'avveduta valutazione circa la convenienza economica ad accettare, l'Ente dovrà fornirsi di idonei elaborati peritali, attestanti l'attuale valore di mercato dello stabile e del terreno, l'esistenza di servitù, pesi, oneri legalmente esistenti e costituite sull'immobile, la sussistenza di eventuali contenziosi connessi alla proprietà ed, in generale, l'esistenza di qualsivoglia vincolo (anche derivante dalla procedura di liquidazione in cui trovasi il consorzio donante) legalmente opponibile al donatario, che ne diminuisca il valore.

Trattandosi di un immobile da acquisire al patrimonio comunale occorrerà, inoltre, valutare in via preventiva gli oneri manutentivi, l'uso cui destinare detto immobile e le eventuali spese da sostenere per adeguare la struttura esistente alla destinazione individuata.

Nelle sopra esposte considerazioni è il parere della Sezione sulla richiesta di parere avanzata.

La Sezione, vista altresì la deliberazione della Sezione delle Autonomie del 4 giugno 2009 n. 9/ SEZAUT/2009/Inpr, ritiene il presente parere ricadente in ambito di interesse puramente locale.

Copia della presente deliberazione sarà trasmessa, a cura della Segreteria, al Sindaco del comune di Cavezzo ed al Consiglio delle Autonomie della Regione Emilia-Romagna.

Così deliberato in Bologna nell'adunanza del 9 febbraio 2010.

IL PRESIDENTE

f.to (*Mario Donno*)

IL RELATORE

f.to (*Maria Teresa D'Urso*)

Depositata in segreteria il 9 febbraio 2010.

Il Direttore di segreteria

f.to (*Rossella Broccoli*)